

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TITOLO II

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 45

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 47

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 49

(Modifica all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2010, è abrogato.

Art. 50

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 51

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 52

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 55

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 56

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 57

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.

Art. 58

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 59

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.

Art. 60

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44, L.R. 29/2005.

Art. 61

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 62

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 63

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 64

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 65

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 66

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 67

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 68

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 69

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 70

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 71

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera y), L. R. 17/2025

Art. 72

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 109 bis, L.R. 29/2005.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 73

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:

<<2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.>>.

Art. 74

(Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.

Art. 75

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006 dopo le parole <<assistenziale e assicurativa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.>>.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI COMMERCIO

Art. 76

(Modifica alla legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

<<4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)

1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2013>>;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

c) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le medesime imprese

sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

<<18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>.

Art. 78

(Canali contributivi delegati a Unioncamere)

1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Art. 79

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 2/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

<<2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.>>.